

R.D. 1368 del 1941
Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 60 Tempo degli atti di istruzione.

Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal giudice di pace non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunciata in udienza.